

6. REGISTRO, BOLLO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

6.1 Imposta di registro (comma 1084)

Il comma 1084 stabilisce che *“L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.”*.

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato l’articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la cui attuale formulazione è la seguente: *“L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”*.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018, la modifica prevista dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 “è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell’articolo 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), rubricato ‘interpretazione degli atti’”.

Nella stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 viene affermato che:

- la modifica introdotta dalla legge n. 205 del 2017 “è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all’articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti

assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici ‘collegati’ con quello da registrare”;

- “ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)”.

6.2 Esenzione imposta di bollo in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative riconosciute dal CONI (comma 646)

Attraverso l’integrazione dell’articolo 27-*bis* della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l’esenzione dall’imposta di bollo già prevista per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti “*dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*” viene estesa anche ai medesimi atti, documenti, ecc. posti in essere o richiesti “*dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI*”.

Si precisa che, relativamente al richiamo, operato dal citato articolo 27-*bis*, alle “*federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*”, con circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 (cfr. paragrafo 8), è stato chiarito che la previsione di esenzione dall’imposta di bollo recata dal medesimo articolo 27-*bis* si applica anche in favore delle Discipline Sportive Associate atteso che le norme extra-fiscali che istituiscono e regolamentano le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono le stesse e che le attività sportive svolte sia dalle Federazioni Sportive Nazionali che dalle Discipline Sportive Associate sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio